

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE
e il _____
per la gestione delle richieste di Bonus Elettrico, Gas e Idrico
BIENNIO 2018 - 2019

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in
Lumezzane presso la sede

tra

- Il Comune di Lumezzane ivi rappresentato dal _____ il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune ed a ciò autorizzato, d'ora innanzi denominato Comune,

e

- Il CAF _____, c.f./p.iva _____
_____, iscrizione all'albo dei CAF n° _____,
con sede legale _____, nella persona
del legale rappresentante _____,
nato a _____ il _____,
(Nel caso in cui sottoscriva il legale rappresentante)

rappresentato dalla società di servizio _____,
c.f./p.iva _____, con sede in _____,
nella persona del legale rappresentante _____, nato a
_____ il _____,
il quale delega alla firma del presente atto il Sig. _____,
nato a _____ il _____,
(Nel caso in cui sottoscriva un delegato del legale rappresentante)

d'ora innanzi denominato "CAF "

PREMESSO CHE

- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 fissa i criteri per la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura della energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute;
- con delibera ARG/elt 117/08 e s.m.i. l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha fissato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati prevedendo la realizzazione di un sistema informatico centralizzato, denominato SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) per l'inserimento delle istanze e la gestione dell'intero iter necessario all'attivazione del regime di compensazione in favore del cittadino richiedente;
- con delibera GOP 45/08 l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha affidato ad ANCI l'implementazione del Sistema AGAtr, approvando apposita convenzione Autorità-ANCI;
- il Decreto legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale a far data dal 1 gennaio 2009 alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari numerosi con almeno 4 figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- con delibera ARG/gas 88/09 e s.m.i., l'Autorità per l'Energia Elettrica e Gas ha fissato le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati;
- con delibera ARG7GOP 48/11 e s.m.i. l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha stabilito le modalità di rimborso dei Maggiori Oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione delle domande di agevolazione del Bonus Elettrico e del Bonus Gas, incaricando ANCI di attuare le azioni necessarie;
- le Linee Guida pubblicate da ANCI sul Portale SGATE, recepiscono quanto stabilito con delibera ARG/GOP 48/11 e descrivono le procedure operative connesse al rimborso dei Maggiori Oneri;
- con Deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha approvato il nuovo Testo Integrato (TIBEG), in vigore dal 1 gennaio 2014;
- con Deliberazione 21 dicembre 2017 897/2017/R/idr dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il gas e il sistema idrico che approva il Testo Integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (TIBSI);
- le parti hanno concordato e condiviso i contenuti del presente atto;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Lumezzane affida al CAF, che in persona del suo legale rappresentante accetta, l'incarico per la gestione completa delle richieste di Bonus Elettrico, Gas e Idrico.

ART. 2 – DURATA

La presente convenzione ha validità dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2019.

ART. 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna, mediante apposita pubblicazione, a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio, con indicazione dei giorni e degli orari di ricevimento.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CAF

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Assistere l'utente nella compilazione, e relativa sottoscrizione, dei moduli di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- Rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;
- Trasmettere i dati alla piattaforma SGATE (sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe elettriche).
- Fornire al Comune, annualmente ed a consuntivo, mediante apposita comunicazione scritta agli Uffici Servizi alla Persona dell'Ente, l'elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema SGATE distinto per tipologia di Bonus Elettrico, Gas e Idrico, prodotto in duplice formato cartaceo ed elettronico, sulla base del modello fornito dal Comune;
- Il CAF si obbliga, altresì, a non richiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

ART. 5 – CONSERVAZIONE DOCUMENTAZIONE

I dati acquisiti per le istanze di Bonus Gas, Bonus Elettrico e Bonus Idrico con disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per le istanze di Bonus Elettrico con disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

ART. 6 – CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DATI UTENZA

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata. Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.L.gs. 196/2003.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa, al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione. Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Lumezzane rispetto a qualsiasi danno provocato dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

ART. 8 – COMPENSI

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere € 5,00 (IVA compresa) per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE.

Al CAF non verranno riconosciute somme per domande che risultano non rimborsabili nel Rendiconto Economico generato dal Sistema SGATE (es. inserite nel sistema oltre 30 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del cittadino).

I compensi saranno riconosciuti annualmente a consuntivo, dietro presentazione di elenco nominativo relativo alle pratiche evase ed inserite nel Sistema SGATE distinto per tipologia di Bonus Elettrico, Gas e Idrico, prodotto in duplice formato cartaceo ed elettronico, sulla base del modello fornito dal Comune.

ART. 9– TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI CONTO DEDICATO.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 recante il "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", la società incaricata, si obbliga ad assolvere a tutti gli obblighi ivi previsti al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

Ai fini di quanto sopra, il CAF ha comunicato il proprio conto dedicato: IBAN

Ai sensi del succitato art. 3 costituisce causa di risoluzione della presente convenzione il mancato utilizzo del bonifico bancario, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il Comune verifica l'assolvimento da parte del CAF degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 10 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione, il CAF deve eleggere domicilio in Lumezzane; in mancanza si intenderà presso la Segreteria Comunale di Lumezzane. Pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Brescia. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART. 11 REGISTRAZIONE E SPESE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, con bolli, diritto e spese di registrazione a carico del soggetto che ne ha interesse.

La responsabile dei Servizi alla Persona
(Marina Scaroni)